

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MEZZAPESA, SANTALCO e FIMOGNARI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 AGOSTO 1983

Modifica del secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 576, recante riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo del personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 576, che regolamenta tuttora la materia del « riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo del personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica » (integrato, ma per questioni non essenziali, dal titolo III, capo IV, articoli 81-86, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417) contiene una evidente discriminazione a danno delle maestre di scuole materne statali.

Infatti, l'articolo 2 del citato decreto-legge n. 370, al secondo comma, indica come valutabile, ai fini della ricostruzione della carriera, il servizio non di ruolo prestato dalle maestre di scuola materna nelle scuole statali o comunali, e non anche quello prestato in scuole gestite da altri enti, pubblici o privati. Al contrario per le maestre di scuole elementari è riconosciuto, sempre dal suddetto articolo 2, il servizio non di ruolo

prestato, oltre che nelle scuole statali o parificate, anche « nelle scuole popolari, sussidiarie o sussidiarie ».

Inoltre recentemente, con circolare ministeriale del 4 ottobre 1977, n. 256, si chiariva che, ai fini della ricostruzione della carriera, è valutabile il servizio pre-ruolo prestato « nei corsi di scuola popolare, nei corsi di orientamento musicale, nei corsi di richiamo e aggiornamento culturale di istruzione secondaria (CRACIS) istituiti dai provveditori agli studi, direttamente o su proposta di enti e associazioni... nei centri di lettura stabili, nei centri di lettura mobili e pedagogici e nei corsi di perfezionamento culturale... ».

È evidente, allora, la natura discriminante, nei confronti delle insegnanti di scuola materna, della norma che limita alle scuole « statali o comunali » il servizio valutabile, specie quando si consideri che, prima dell'intervento diretto dello Stato nel settore della scuola materna, la promozione, l'organizzazione e la gestione di tale tipo di scuola

era affidato all'iniziativa di privati e di enti pubblici di diversa configurazione giuridica (non solo i comuni). Sicchè molte insegnanti hanno prestato regolare servizio, prima di entrare nei ruoli dello Stato, presso scuole materne non statali, istituite a norma del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e successive modificazioni ed integrazioni, servizio che è stato regolarmente riconosciuto dagli ispettori scolastici per delega del provveditore agli studi.

In conseguenza della su lamentata discriminazione si è verificata — per citare un esempio — una « iniquità » del genere: nello stesso comune, chi ha insegnato nella scuola materna comunale si è visto ricono-

sciuto tale servizio, chi ha insegnato in una scuola materna gestita dall'ECA e finanziata dallo stesso comune si è visto negare tale riconoscimento.

Per eliminare, pertanto, questa discriminazione, si presenta alla vostra attenzione questo disegno di legge composto di due articoli: con l'articolo 1 si modifica il secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge n. 370 del 1970 comprendendovi anche il servizio prestato in scuole materne gestite da enti e istituzioni, pubblici o privati, sempre che la scuola abbia ottenuto l'autorizzazione del competente provveditorato agli studi. Con l'articolo 2 si fissa la decorrenza dei termini per il godimento dei benefici economici derivanti da tale disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, come modificato dalla legge di conversione 26 luglio 1970, n. 576, è sostituito dal seguente:

« Sono altresì riconosciuti, agli stessi fini, i servizi di ruolo e non di ruolo prestati, con qualifica non inferiore a buono o corrispondente, o comunque senza demerito, nelle scuole materne statali o comunali, nonchè in quelle gestite da enti e istituzioni, pubblici o privati, sempre che la scuola abbia ottenuto l'autorizzazione del competente provveditorato agli studi, prevista ai sensi del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 ».

Art. 2.

Gli effetti economici del riconoscimento del servizio prestato presso le scuole materne gestite da enti e istituzioni, di cui al precedente articolo, decorrono dall'anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge.